

COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

(Art. 113 D.Lgs. 50/2016)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 09 agosto 2018

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 1 e seguenti, del D.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di lavori, di servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
5. Sono, inoltre, esclusi dall'incentivo:
 - le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie (Corte conti Sezioni Autonomie n. 10/2016).
 - i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti, ossia gli affidamenti diretti senza procedura comparativa di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta;
 - le attività che non rientrano nella disciplina del D.lgs. n. 50/2016, ovvero i servizi indicati all'art. 17, comma I, lett. a) ed e), nonché ogni altra attività non espressamente indicata nel comma 2 dell'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016.
6. Ai fini dell'applicazione degli incentivi agli appalti di servizi e forniture a decorrere dal 20 maggio 2017 è necessario che sia stato nominato il DEC, Direttore dell'esecuzione.

Articolo 2 – Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, di cui al comma 1, articolo 113, del Codice, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara e comprensivo degli oneri di sicurezza di un lavoro, opera, fornitura o servizio, il fondo di cui al presente articolo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e deve essere espressamente allocato nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, comma 2, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri riflessi connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - a) importo fino a euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00%;
 - b) importo superiore a euro 1.500.000,00 e fino all'importo di euro 3.000.000,00: percentuale del 1,80%;
 - c) importo superiore a euro 3.000.000,00 e fino all'importo di euro 5.225.000,00: percentuale del 1,60%;
 - d) importo superiore a euro 5.225.000,00: percentuale del 1,40%.

Articolo 4 – Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo i seguenti soggetti:
 - a) RUP;
 - b) Verificatore progettuale (ove presente);
 - c) Controllori e redattori delle procedure di bando/lettere d'invito;
 - d) Direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto;
 - e) Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità;
 - f) Collaudatore Statico;
 - g) Loro collaboratori tecnici e/o amministrativi.

Articolo 5 – Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. La stazione appaltante competente, prima dell'avvio della fase programmatica conferisce gli incarichi di RUP.
2. Il RUP successivamente individua:
 - a) verificatore progettuale (ove presente), direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
 - b) individua nominativamente i collaboratori tecnici e/o amministrativi dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - e) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - f) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
3. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dopo l'avvio della fase programmatica:
 - a) conferisce gli incarichi relativi alle procedure di bando;
 - b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo appalto, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6;
 - d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

5. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati, anche mediante comunicazione via e-mail.
6. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
7. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
8. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
9. La stazione appaltante, sentito il responsabile di servizio, può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dell'incentivo – contrattazione

1. La quota di incentivo destinata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Responsabile competente secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto:

Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Descrizione delle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura	Suddivisione quota incentivo per ogni singola fase ai soggetti che vi prendono parte			
		A Responsabile unico del procedimento	B Direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione Collaudatore statico e amministrativo	C Attività di supporto tecnico-amministrativo/collaboratori	D Totale (A+B+C)
21%	Programmazione della spesa per investimenti e RUP in fase di progettazione	50%		50%	100%
5%	validazione progetti	50%		50%	100%
15%	Controllo/redazione delle procedure di bando/invito	50%		50%	100%
40%	RUP in fase di esecuzione del contratto	50%		50%	100%
15%	Direzione lavori e contabilità lavori ovvero direzione dell'esecuzione del servizio		50%	50%	100%
1%	Collaudo statico in corso d'opera		100%		
3%	Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità		50%	50%	
100%	Totale				

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
5. Qualora si renda necessaria la verifica dei progetti redatti da professionisti esterni, la stessa è demandata al responsabile del procedimento che svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori, forniture, nei limiti degli importi stabiliti dalla vigente normativa anche avvalendosi della struttura prevista dall'art. 31 del vigente codice;
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate all'incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato questo peculiare incremento. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatica.
7. Nel caso di ricorso a centrale di committenza e ove da questa venga richiesta, la quota devoluta a tale struttura è quella relativa al "controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti", fatta salva la quota destinata al RUP.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, mediante apposito atto assunto dal competente Responsabile di T.P.O. dell'area interessata, nei seguenti momenti:
 - a. per i dipendenti che svolgano le funzioni di RUP e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - b. per i dipendenti che svolgano attività di validazione progettuale e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - c. per i dipendenti che svolgano attività di controllo delle procedure di bando o compiti da centrale unica di committenza per conto di altri enti e loro collaboratori: il 50%, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - d. per i dipendenti che svolgano attività di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto e loro collaboratori: il 50% entro sessanta giorni dalla data di emissione dei certificati di pagamento o strumenti analoghi per almeno il 50% dell'importo dell'appalto, il 50% entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o strumenti analoghi;
 - e. per i dipendenti che svolgano attività di collaudo: entro sessanta giorni dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 - f. Per i dipendenti che svolgono funzioni di direttore dell'esecuzione la quota spettante divisa per le annualità della durata dell'appalto di servizi sarà liquidata entro il primo trimestre dell'anno immediatamente successivo all'avvenuta prestazione del servizio;
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto indebitamente già corrisposto.

Articolo 9 - Correlazione con il salario accessorio

Nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento superino i valori di cui alla tabella allegata al presente regolamento, viene ridotta, sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative destinarie degli stessi e della indennità di produttività del personale destinatario degli stessi nella misura indicata nella seguente tabella:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a 3.000,00	Nessuna riduzione
Da 3.001,00 a 20.000,00	Taglio dal 10% al 30% in relazione al compenso professionale erogato
Oltre 20.000,00 euro	Taglio dal 50% al 70% in relazione al compenso professionale erogato

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che lo approva.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. n. 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
5. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
6. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.